

Copia del Comune Follo

Comune Follo
Prot. n° 18751 del 03 LUG 2002

REGIONE LIGURIA - PROVINCIA di LA SPEZIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Servizio Ambiente - Autorizzazione
Comune di Follo
Prot. n° 28311 del 18 MAR 2007

COMUNE di FOLLO

ARPAL - Progetto Validato
Il Responsabile
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
CONVENZIONE COLLETTIVA
(Ing. Carlo Raffaele)
SEMPLICE
FISICO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLLO:

Aggiornamento, integrazione e modifiche alla zonizzazione acustica

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE



PR. 2007

DIRIGENTE
Riccardo Serafini

02 AGO. 2007



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
GEOM. Gianni SIMONELLI

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Battolla)

Battolla

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art 1. Campo di applicazione
- Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

- Art 3. Definizione
- Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico
- Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico
- Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Art 7. Definizioni
- Art 8. Deroghe semplificate
 - 8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili
 - 8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dalla Zonizzazione acustica
 - 8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dalla Zonizzazione Acustica
- Art 9. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Art 10. Allarmi acustici
- Art 11. Attrezzature da giardino
- Art 12. Cannoncini per uso agricolo
- Art 13. Pubblicità fonica
- Art 14. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti
- Art 15. Altre attività rumorose

TITOLO V. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art 16. Misure e controlli.
 - Art 17. Sanzioni
 - Art 18. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico
-

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge ordinaria del Parlamento n° 447 del 26/10/1995
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Decreto Presidente Repubblica n° 142 del 30/03/2004
"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."
- Decreto Ministeriale del 29/11/2000
"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
- Deliberazione della Giunta Regionale (Liguria) n° 1585 del 23/12/1999
"Definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico - Soppressione artt. 17 e 18 delle disposizioni approvate con DGR 1977 del 16.6.1995."
- Decreto Pres. Cons. Ministri n° 215 del 16/04/1999
"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi."
- Deliberazione della Giunta Regionale (Liguria) n° 2510 del 18/12/1998
"Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2 comma 2 lettera l) L.R. 12/1998 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998
"Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- Decreto Ministeriale del 16/03/1998
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico."
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/03/1998
"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Legge Regionale (Liguria) n° 12 del 20/03/1998
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore."
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno."

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m..-

La zonizzazione acustica è su supporto informatico, elaborata con programma Autocad, e quindi, mediante stampa a colori, su cartografia in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale, mentre per i seguenti centri abitati la stampa è stata effettuata in scala 1:2000:

- frazione Piano di Follo;
- frazione di Carnea;
- frazione di Piana Battolla;
- frazione di Tivegna;
- frazione di Follo Alto;
- frazione di Bastremoli..

La tecnica di elaborazione informatica adottata consente la massima chiarezza delle scelte di zonizzazione operate.

La visualizzazione cartografica della classificazione in "zone acustiche" del territorio comunale è stata realizzata tenendo conto dei criteri indicati nella tabella seguente:

<i>Classe</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Colore</i>
<i>I</i>	<i>aree particolarmente protette</i>	<i>verde</i>
<i>II</i>	<i>aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	<i>giallo</i>
<i>II*</i>	<i>aree boschive e montane non abitate</i>	<i>giallo</i>
<i>III</i>	<i>aree di tipo misto</i>	<i>arancione</i>
<i>IV</i>	<i>aree di intensa attività umana</i>	<i>rosso</i>
<i>V</i>	<i>aree prevalentemente industriali</i>	<i>viola</i>
<i>VI</i>	<i>aree esclusivamente industriali</i>	<i>blu.</i>

Le Aree destinate a spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobili e/o all'aperto sono individuate da un tratteggio orizzontale.

Nel territorio comunale non sono presenti aree aeroportuali né aree destinate alla difesa nazionale, che prevedono una diversa colorazione.

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità per le zone di cui sopra sono di seguito riportati:

Art. 2 D.P.C.M. 14/11/97 - Valori limite di emissione.

1. I valori limite di emissione come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della L. 447/95, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili e sono quelli indicati nella seguente tabella B.

2. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
3. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella B - valori limite di emissione - Lcq in dB(A) - (D.P.C.M. 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette		45
35		
II aree prevalentemente residenziali		50
40		
III aree di tipo misto		55
45		
IV aree di intensa attività umana		60
50		
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali		65
65		

Art. 3 D.P.C.M. 14/11/97 - Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della L. 447/95, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, L. 447/95, i limiti di cui alla tabella C, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) - (D.P.C.M. 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 40		50
II aree prevalentemente residenziali 45		55
III aree di tipo misto 50		60
IV aree di intensa attività umana 55		65
V aree prevalentemente industriali 70	70	70
VI aree esclusivamente industriali 70		70

Art. 4 D.P.C.M. 14/11/97 - Valori limite differenziali di immissione.

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della L. 447/95, sono: **5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.** Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Art. 7 D.P.C.M. 14/11/97 - Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della L. 447/95, sono indicati nella tabella D.

Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) - (D.P.C.M. 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Nota sulla classificazione delle aree boschive e montane non abitate:*

Premesso che tutte le zone boschive non abitate e non incluse in aree parco, nella prima stesura della zonizzazione acustica erano state volutamente non classificate in attinenza alle

vigenti linee guida per la classificazione acustica del territorio e in considerazione che tali zone non rientrano in nessuna delle definizioni “di legge” delle 6 classi di tutela acustica del territorio; a seguito dei ripetuti contatti avuti con l’ARPAL che ha redatto le osservazioni alla zonizzazione acustica Prot. CR26/4586 del 10/9/1998 citate in premessa e che ha confermato anche successivamente la richiesta che tutte le aree del territorio comunale venissero classificate; si è proceduto a “classificare” tutte le aree boschive, alle quali non si applicava nessuna delle definizioni delle 6 classi di tutela acustica del territorio, attribuendo a tali aree una “virtuale” classe II, ritenendo che i limiti previsti per la classe II fossero quelli che meglio si addicevano alla rappresentazione ed alla tutela acustica di tali aree.

Il colore scelto per la rappresentazione grafica delle aree boschive e montane alle quali è stato attribuita la classe II è il “verde chiaro”.

Fascia di pertinenza acustica infrastrutture stradali:

Per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalla tabella che segue.

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell’infrastruttura preesistente.

TABELLA 2 D.Lgs. 142/2004 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (solo limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 3. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso prodotti sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica

Il Piano di Risanamento acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla conclusione dell'iter conseguente alla eventuale richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte del Comune. Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del Piano di Risanamento acustico, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere di norma forniti entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).

Per la valutazione dei Piani di Risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.L. competente.

Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento acustico sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art..

Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico

I soggetti titolari di progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentano, in tale ambito, la documentazione per la valutazione dell'impatto acustico.

Per i progetti/attività non sottoposte a procedura di VIA i soggetti titolari predispongono la documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento dell'opera di cui viene richiesta autorizzazione e la inoltrano al Comune.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95)

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 334/86;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;

Sono inoltre tenuti alla presentazione della richiamata documentazione di impatto acustico al Comune, secondo le modalità già descritte:

❖ **i richiedenti il rilascio di:**

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive,

❖ **coloro che presentano denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, relativo a:**

- nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- esercizio di attività produttive,

❖ **i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività,**

❖ **i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.**

La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n.445 del 28.12.2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Anche in tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** del Settore Ambiente (art. 8, comma 6 L. 447/95).

Per le **attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi**, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovì espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

Per le **attività commerciali, artigianali e di servizio la cui unica fonte rumorosa è data da apparecchi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta con le modalità di cui sopra.

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, con l'esclusione dei casi previsti dai due commi precedenti, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.L.

Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 7. Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (30 giorni) e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti (circo, luna park, ecc.);
- manifestazioni musicali e di intrattenimento (serate musicali, concerti, ecc.);
- manifestazioni popolari (sagre, feste partitico-popolari, ecc.);
- altre attività non continuative.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano caratteristica di ripetitività e durata complessiva superiore a **30 giorni anno**.

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dalla Zonizzazione acustica ed i valori limite differenziali.

Una di queste aree, perché già tradizionalmente utilizzata per manifestazioni musicali o simili, soprattutto estive, è collocata all'interno del Parco Fluviale Montemarcello Magra.

La zona individuata con apposita campitura corrisponde all'area denominata Centro Sportivo di Piano di Follo e tale utilizzazione non si trova in contraddizione, ma anzi si integra, con la fruibilità del Parco Stesso.-

Art 8. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 8.1, 8.2, 8.3, necessita di richiesta di deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Responsabile del Settore Competente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dalla Zonizzazione Acustica e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di

deroga semplificata da inviare al Responsabile del Settore Ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

❖ **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in tutte le aree del territorio comunale non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili dalla Zonizzazione Acustica., oppure in prossimità di scuole, ma solo al di fuori

dell'orario scolastico.

- ❖ **Durata dei lavori:** massimo **20 giorni lavorativi**.
- ❖ **Giorni:** tutti i **giorni feriali, escluso il sabato**, salvo casi specifici.
- ❖ **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali (con esclusione del sabato) **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**.
- ❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile del Settore Ambiente, da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività.

8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dalla Zonizzazione Acustica

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno dell'area specificamente prevista dalla Zonizzazione Acustica ed evidenziata nella relativa cartografia (l'unica area prevista coincide con l'intera area del Centro Sportivo di Piano di Follo), e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dalla Zonizzazione Acustica e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Responsabile del Settore Attività produttive, commercio e sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Durata:** In casi eccezionali e per un numero limitato di giornate è consentita la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici.
- **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00. In considerazione della vicinanza dell'area ad edifici scolastici, durante il periodo di attività didattica l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici assoluti:** Quelli previsti dalla vigente normativa in materia di autorizzazioni in deroga.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 4 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile del Settore Attività produttive, commercio e sportello unico, da presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività.

8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dalla Zonizzazione Acustica.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quella specificamente prevista dalla Zonizzazione Acustica e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dalla Zonizzazione Acustica, ma nel rispetto delle condizioni di seguito

elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Responsabile del Settore Competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

❖ **Durata:** il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a 30.

❖ **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è **consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.

❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 15 minuti. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.

❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile del Settore Competente, da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività.

Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e al Settore Ambiente del Comune di Follo.

La documentazione da allegare ai procedimenti di cui ai punti suddetti è quella prevista dalla legislazione vigente e deve essere redatta da T.C.A.A.-

Art 9. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)

Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate nel presente Regolamento (art. 8) relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Responsabile del Settore Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga (deroga ordinaria), , almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Responsabile del Settore Ambiente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, acquisito il parere della A.S.L.-competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.L.

Il soggetto che presenta la documentazione tecnica è tenuto alla contestuale presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della documentazione prodotta.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

La documentazione da allegare al procedimento è quella prevista dalla legislazione vigente.-

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 10. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art 11. Attrezzature da giardino

Nei centri abitati, l'uso ad uso privato di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art 12. Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Art 13. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusivamente quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica II individuate nella Zonizzazione Acustica Comunale.

Art 15. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 16. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 7.00 alle ore 21.00, dal 1° aprile al 30 settembre;
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal 1° ottobre al 31 marzo.

TITOLO V. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 17. Misure e controlli.

Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di controllo relativa alle attività temporanee è demandata al Corpo di Polizia Municipale, che si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A.L. nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero di qualsiasi altro Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).

Per le attività di controllo "ordinario" (non relativo ad attività temporanee), l'Amministrazione Comunale si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A.L. ovvero di qualsiasi altro tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e a trasmettere al Settore Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20.

Art 17. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art.15 della L.R. 12/98 e s.m.i.

Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/00, con le seguenti modalità:

- Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.12: Min. 50 euro, Max. 100 euro
- Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art.13:

- In periodo diurno (6.00 – 22.00): Min. 50 euro, Max. 100 euro

- In periodo notturno (22.00 – 6.00): Min. 100 euro, Max. 200 euro

- Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'art.14: Min. 50 euro, Max. 100 euro

- Pubblicità fonica in violazione degli orari e divieti previsti dall'art.15: Min. 50 euro, Max. 100 euro.

- Esercizio di attività rumorose di cui all'art.15 fuori dagli orari consentiti: Min. 100 euro, Max. 200 euro.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 18. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 18, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dalla Zonizzazione Acustica e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Settore Ambiente del Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera a) sono di competenza del Settore Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere del Settore Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 18 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dalla Zonizzazione Acustica e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.